Guida al Diritto 24 ORE
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

45677/12 le

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

ALDO GRASSI	- Presidente -	Sent. n. 2189
ANTONIO BEVERE	- Consigliere -	UP – 19/10/2012
GERARDO SABEONE	- Consigliere -	R.G.N. 2555/2012
ANTONIO SETTEMBRE	- Consigliere -	
GIUSEPPE DE MARZO	- Consigliere rel. -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

, nato a Capolona il

avverso la sentenza del 17/01/2011 della Corte d'appello di Roma R.G. n. 6142/2006
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe De Marzo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 17/01/2011 ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Latina del 19/12/2005, che aveva condannato le alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e alle pene accessorie di cui all'art. 217, ult. co., r.d. 16 marzo 1942, n. 267.
La Corte territoriale ha ritenuto che il giudice di primo grado avesse motivato puntualmente in ordine al concorso degli imputati "nel fallimento e quindi nella bancarotta della s.r.l.", rilevando che la prova della loro responsabilità riposava sul fatto che nel patrimonio della predetta società non erano mai confluiti gli importi relativi ai canoni di locazione degli

Guida al Diritto 24 ORE
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

immobili che la s.r.l. aveva acquisito nell'imminenza del fallimento di altra società, della quale i due imputati erano amministratori (la & s.n.c.), e che erano stati successivamente locati, uno in favore della moglie del e l'altro in favore della moglie del . Al contrario, risultava versato al ossia all'amministratore della s.r.l., con un bonifico del la somma di cinque milioni che, in assenza di diversa causale, la cui allegazione spettava agli imputati, doveva essere attribuito al pagamento di parte dei canoni di locazione spettanti alla s.r.l. La sentenza ha aggiunto che appariva evidente che gli effettivi conduttori degli immobili e gestori dell'operazione erano stati gli imputati e non le loro mogli, mere prestanomi.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, nell'interesse del Berneschi.

2.1 Con il primo motivo, si lamenta inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), e in particolare erronea applicazione della disciplina sul concorso di persone nel reato, ai sensi dell'art. 110 cod. pen.

Si osserva che l'imputazione nei confronti del riguardava il reato di cui agli art. 110 cod. pen., 216, comma primo, n. 1, 219, 223 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, per avere "il nella qualità di amministratore della s.r.l. di Castelforte (LT), dichiarata fallita con sentenza n. 67 del 03/04/2003, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, e ..., soci e amministratori delle società di seguito indicate, realizzato una serie di condotte criminose volte a sottrarre beni alla massa attiva del fallimento s.r.l. In particolare, il in concorso con e ... dopo avere acquistato gli immobili... li cedeva in locazione al ..., intascandosi i relativi canoni per un importo complessivo di circa 13.500,00 euro".

A fronte di tale imputazione, non emergeva dalle risultanze processuali alcun dato probatorio o indiziario idoneo a dimostrare che il Berneschi avesse fornito un contributo causale alla realizzazione del reato. In particolare, non era rinvenibile la prova del versamento dei canoni relativi al contratto di locazione. Le uniche somme erano state versate dal talché, se anche fosse configurabile l'onere di allegare una causale del pagamento, esso non poteva gravare su un soggetto diverso.

Inoltre, anche a voler ritenere dimostrato il versamento dei canoni in favore del , non emergevano elementi dai quali desumere la coscienza e volontà del di concorrere nella realizzazione del reato posto in essere dal primo. Né, d'altra parte, era configurabile, in assenza di una specifica previsione normativa, un concorso colposo nel reato doloso dell'*intraneus*.

2.2. Con il secondo motivo, si lamenta inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e di quelle stabilite a pena di inutilizzabilità (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), per violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza.

Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

In particolare, si rileva che nella sentenza di primo grado il fondamento della responsabilità del era stato colto in fatti distrattivi posti in essere in danno della società della quale quest'ultimo con il era socio e amministratore, talché era il a rappresentare l'*extraneus*. In sostanza, si addebitava al ricorrente di avere alienato in favore della s.r.l. un immobile del quale il primo era rimasto conduttore e senza che emergesse prova documentale del pagamento del corrispettivo dell'alienazione e dei canoni di locazione.

2.3. Con il terzo motivo, si lamenta manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., dal momento che non era dato ravvisare alcun nesso di consequenzialità logica tra le proposizioni argomentative e le conclusioni raggiunte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La sentenza impugnata non fornisce alcuna motivazione in ordine al fatto che la somma di euro 13.500,00 sia stata in tutto o in parte effettivamente versata in favore del da parte del .

Il fatto che le scritture contabili della s.r.l. non documentino in alcun modo il pagamento dei canoni di locazione avrebbe dovuto indurre il giudice a indicare gli elementi obiettivi, idonei a dimostrare un pagamento in favore della persona fisica che ricopriva il ruolo di amministratore.

A ciò deve aggiungersi che la condotta del coimputato e, in particolare, il versamento di "cinque milioni" non rivela che una identica condotta sia stata tenuta dal .

Già sul piano della materialità del fatto contestato, pertanto, non si apprezza l'esistenza di un efficace apparato argomentativo.

3. La sentenza va, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, per nuovo giudizio

P. Q. M.

Annulla con rinvio la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma il 19/10/2012

Il Consigliere estensore
Giuseppe De Marzo

Il Presidente
Aldo Grassi

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addì 22 NOV 2012
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmela Lanzuise